

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/30
del 11/01/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 23
del 11/01/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEGLI ULTERIORI 18 MESI DI
MALATTIA NON RETRIBUITA A UN DIPENDENTE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- il Sig. F.E., generalizzato nell'allegato A) al presente atto, è stato assunto a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 03/03/2004 in un posto di organico di operatore (Cat. A1), ai sensi della L. n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed è attualmente inquadrato nel profilo professionale di "Collaboratore tecnico-operativo", Cat. B e assegnato al Servizio Servizi ai cittadini – Polizia mortuaria;
- il Sig. F. E. presentava richiesta di visita presso il medico competente dell'Ente, il quale, dopo averlo incontrato in data 01/07/2020, esprimeva un giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, consigliando un'attività lavorativa poco gravosa per gli arti inferiori e poco impattante sul piano emotivo e psicologico, non in ambito cimiteriale né a contatto continuativo con il pubblico;
- a seguito del giudizio del medico competente sopra indicato e a seguito di lunghi periodi di assenza per malattia del Sig. F.E., intercorsi in particolare a decorrere dall'anno 2018, questa Amministrazione faceva richiesta, con pec PG n. 127857 del 7/8/2020, alla competente commissione medico-legale dell'AUSL di Reggio Emilia di sottoporre il Sig. F.E. a visita collegiale ai sensi dell'art. 10 della L. n. 68/1999, che così recita: "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda", al fine di accertarne lo stato di salute e l'idoneità/inidoneità al proficuo lavoro;
- con nota inviata il 17/11/2020, il Sig. F.E. veniva informato dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto di 18 mesi di malattia retribuita, del diritto dell'Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2110 e 2118 del codice civile, in caso di mancato rientro lavorativo del dipendente, e del diritto dello stesso di chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di malattia non retribuita;
- in data 08/01/2021, il Sig. F.E. inoltrava all'Amministrazione, richiesta di autorizzazione alla fruizione di un ulteriore periodo di malattia non retribuita pari a 18 mesi;

Visto l'art. 36 del CCNL 21/05/2018 che prevede: " Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia, intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro...”;

Visti inoltre

- l'art. 23 – sezione C del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il decreto legislativo n. 267/00, artt. 107, 151-4° comma, 183;
- Il decreto legislativo n. 165/01;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/07/2020, immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art 193 del D.Lgs.267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art.169 del D.lgs. 267/20000) e relativi allegati;

Ritenuto di autorizzare il Sig. F.E. alla fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuito pari a 18 mesi salvo l'eventuale certificazione di inidoneità ad ogni proficuo lavoro in modo assoluto e permanente che dovesse pervenire prima della scadenza del periodo di 18 mesi di malattia non retribuita o in caso di esito attestante l'idoneità al lavoro, salvo la possibilità di adibirlo a mansioni idonee alla sua capacità lavorativa e stato di salute;

DETERMINA

di autorizzare, per le ragioni citate in premessa, il Sig. F.E. alla fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuita pari a 18 mesi complessivi, salvo l'eventuale certificazione di inidoneità a ogni proficuo lavoro in modo permanente che dovesse pervenire prima della scadenza del periodo di 18 mesi di malattia non retribuita, o in caso di esito attestante l'idoneità al lavoro, salvo la possibilità di adibirlo a mansioni idonee alla sua capacità lavorativa e stato di salute.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio